

TI_GERICHTE 17.2016.152 vom 8. Februar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-02-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2016.152

FR: TI_GERICHTE 17.2016.152 du 8 février 2017

IT: TI_GERICHTE 17.2016.152 del 8 febbraio 2017

Regeste

Incidente della circ. stradale. Obblighi del conducente ex art. 51 cpv. 3 LCStr e nozione di immediatezza. Art. 55 cpv. 1 LCStr: in caso di incidente il conducente deve attendersi un controllo dell'alcoemia a meno che l'incidente non sia da ricondurre a una causa totalmente indipendente da lui

Erwägungen

E. 3

L'appellante sostiene che, nel caso concreto, difettano i presupposti del reato d'inosservanza dei doveri in caso d'incidente. Da un lato, poiché la polizia è subito stata allertata da _____ - circostanza, a lei nota, in virtù della quale non si è, quindi, preoccupata di avvisarla nuovamente a sua volta - e, dall'altro, perché il giorno seguente si è personalmente recata presso il Municipio di _____ a segnalare l'accaduto, assumendosi la piena responsabilità del danno cagionato (dichiarazione di appello 05.09.2016, consid. 2, pag. 3 e 4). Il tempestivo annuncio alla polizia da parte di _____ e il fatto che il terzo danneggiato abbia ricevuto i dati relativi all'autore del danno, escluderebbero la realizzazione dei presupposti oggettivi del reato, mentre - per l'aspetto soggettivo - l'imputata avrebbe dimostrato di non aver avuto alcuna intenzione di dileguarsi presentandosi, il mattino seguente, presso il Municipio. AP 1 contesta, anche, la realizzazione del reato di elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida. Da una parte, perché non le incombeva alcun obbligo di avvisare la polizia - ritenuto che, quest'ultima, era già stata allertata da _____ e che il danneggiato (il Municipio di _____) era stato informato il mattino del giorno seguente, da lei, dell'incidente - e, dall'altra, poiché in considerazione delle circostanze legate all'incidente - con danni di poco conto e nessuna messa in pericolo per altri utenti della strada - non è ragionevolmente ammissibile sostenere che la polizia avrebbe ordinato un provvedimento per accertare la sua capacità alla guida. A dire dell'appellante, poi, il fatto che lei sia rimasta sul luogo dell'incidente per 30-60 minuti e le dichiarazioni del compagno - _____ - secondo cui era perfettamente sobria (a confronto di quelle confuse rese da _____ su tale aspetto), sarebbero tutti indizi atti a far ritenere che, essendo stata del tutto sobria, non avrebbe avuto alcuna ragione - e, quindi, alcuna intenzione - di eludere la prova del sangue o il test dell'alcol (dichiarazione di appello 05.09.2016, consid. 3, pag. 4-6). Benché l'appellante abbia, in sé, impugnato l'intera sentenza pretorile, nella dichiarazione d'appello 5 settembre 2016 ha chiesto il proscioglimento dai due reati sopra citati, postulando una sua condanna a una multa di fr. 600.- limitatamente all'infrazione alle norme della circolazione conseguente alla perdita di padronanza del proprio veicolo (dichiarazione di appello 05.09.2016, consid. 4, pag. 6). Tale reato, quindi, non è contestato. in diritto inosservanza dei doveri in caso d'incidente 4.1. Per l'art. 92 cpv. 1 LCStr. chiunque, in caso d'incidente, non osserva i

doveri impostigli dalla legge, è punito con la multa. L'art. 51 LCStr. stabilisce - per tutte le persone coinvolte in un incidente - l'obbligo generale di fermarsi subito e di provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione (cpv. 1). Se ci sono soltanto danni materiali, la legge prevede che il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l'indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia (cpv.3). La nozione d'immediatezza ex art. 51 cpv. 3 LCStr. deve essere interpretata in maniera restrittiva: l'annuncio deve avvenire non appena le circostanze lo consentono, e ciò sia per il caso di avviso al danneggiato che per quello alla polizia (Jeanneret, *Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière*, Berna 2007, ad art. 92, n. 106 e 117; Bussy/Rusconi, *Code suisse de la circulation routière, Commentaire*, Losanna 1996, ad art. 51 LCStr., n. 3.3). Per l'annuncio alla polizia, l'autore del danno non avrà molte scusanti per giustificare un eventuale ritardo, nella misura in cui la polizia è sempre raggiungibile, perlomeno telefonicamente. Con il che, in definitiva, il tempo concesso all'autore per avvisare la polizia, sarà quello necessario per trovare un telefono o - se più vicino - un posto di polizia (Jeanneret, *op. cit.* ad art. 92, n. 118). Chi provoca un incidente di notte con soli danni materiali, in assenza del danneggiato, non potrà, quindi, prevalersi del fatto che il posto di polizia era chiuso o che non era illuminato, poiché - in un simile caso - bisogna raggiungere la polizia telefonicamente: non è, infatti, ammissibile differire l'annuncio se, un tale annuncio, è possibile (DTF 120 IV 73, consid. 1b; DTF 109 IV 137, consid. 2a). L'avviso deve essere immediato e non può essere fatto un'ora dopo che l'autore è rientrato a casa propria, rispettivamente il giorno successivo per danni provocati la sera prima oppure, ancora, a mezzogiorno per danni provocati la mattina (Bussy/Rusconi, *op. cit.*, ad art. 51 LCStr., consid. 3.3). Ciò tiene conto del fatto che, spesso, l'annuncio tardivo o l'assenza di annuncio al danneggiato o alla polizia, è motivato dal timore di doversi sottoporre a un esame del sangue (Bussy/Rusconi, *op. cit.* ad art. 51 LCStr., n. 3.3). L'urgenza dell'annuncio non dipende dalla gravità del danno causato (Jeanneret, *op. cit.*, ad art. 92, n. 100; Bussy/Rusconi, *op. cit.*, ad art. 51 LCStr., n. 3.3). Gli obblighi previsti dall'art. 51 cpv. 3 LCStr. incombono, di principio, all'autore del danno (e non ad altre persone implicate nell'incidente). Quando le circostanze lo giustificano (segnatamente per motivi di forza maggiore), l'autore può incaricare un'altra persona dell'annuncio, senza tuttavia che ciò lo liberi dal suo obbligo personale e senza che il terzo diventi titolare dell'obbligo che spetta, comunque, solo all'autore medesimo (Jeanneret, *op. cit.*, ad art. 92, n. 103; Bussy/Rusconi, *op. cit.*, ad art. 51 LCStr., n. 3.1). Il reato è punibile anche se commesso per negligenza (art. 100 cifra 1 LCStr.). elusione di provvedimenti per l'accertamento dell'inattitudine alla guida 4.2. Per l'art. 91a cpv. 1 LCStr., il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi dell'alito o a un altro esame preliminare che è stato ordinato o che si doveva supporre lo sarebbe stato, o a una visita di controllo medico completa, oppure elude lo scopo di tali provvedimenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. I presupposti oggettivi del reato sono due. L'autore deve, innanzitutto, aver violato l'obbligo di avvisare la polizia in caso d'incidente stradale, sempre che un tale annuncio - volto a chiarire le circostanze dell'incidente - era possibile. Occorre, poi, che - tenuto conto delle circostanze - apparisse, oggettivamente, altamente verosimile che la polizia avrebbe ordinato un provvedimento per accertare l'inattitudine alla guida (Jeanneret, *op. cit.*, ad art. 91a LCStr., n. 24; STF 6B 927/2014 del 16 gennaio 2015, consid. 2.1; STF dell'11 maggio 2010, 6B_216/2010 consid. 3). Giusta l'art. 55 cpv. 1 LCStr., i conducenti di veicoli come anche gli utenti della strada coinvolti in infortuni (da intendersi: incidenti)

possono essere sottoposti a un'analisi dell'alito. Il tribunale federale ha avuto modo di stabilire che in caso d'incidente occorre, in linea generale, attendersi un controllo dell'alcolemia, a meno che l'incidente non sia manifestamente da ricondurre ad una causa totalmente indipendente dal conducente (6B_756/2015 del 3 giugno 2016, consid. 1.1.3). Soggettivamente, è necessario che il conducente sia stato cosciente dell'elevata possibilità di essere sottoposto ad un esame dell'alcolemia e del fatto che, con il suo agire, si sarebbe sottratto a tale obbligo. Il dolo eventuale è sufficiente (STF citata, cons. 1.1.1. in fine).
sussunzione

E. 5

Nel caso concreto, è pacifico (e del resto incontestato) che AP 1 ha avuto piena coscienza di aver divelto dei paletti e del fatto che il proprietario dell'opera, e - quindi - il danneggiato, era l'ente pubblico. Prova ne è che l'imputata, il giorno seguente l'incidente, si è personalmente recata in Municipio ad _____ per segnalare l'accaduto e fornire i suoi dati (ciò che, peraltro, attesta - anche - la sua consapevolezza circa l'obbligo di informare il danneggiato). La questione che si pone - posto che, evidentemente, il danneggiato non poteva essere avvisato al momento dei fatti, perché l'incidente è avvenuto verso le ore 20:00, ora in cui gli uffici del Municipio sono chiusi - è quella a sapere se l'appellante abbia adempiuto l'obbligo ex art. 51 cpv. 3 LCStr. di avvertire, immediatamente, la polizia. a) Questa Corte condivide, al riguardo, le pertinenti conclusioni del primo giudice, secondo cui l'imputata ha violato tale obbligo realizzando, così, i presupposti del reato di cui all'art. 92 cpv. 1 LCStr. (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 13-15). b) La versione dell'imputata non è, infatti, credibile sotto il profilo della buona fede. Se, realmente, ella avesse inteso che _____ e/o _____ avrebbero, con certezza, chiamato la polizia e avesse, quindi, ritenuto - in buona fede - di non dovervi, poi, provvedere personalmente, il minimo che ci si poteva aspettare è che fornisse loro i suoi dati affinché li trasmettessero agli agenti. Ciò che invece non ha fatto, così come non si è minimamente premurata di verificare presso di loro se, effettivamente, avevano, poi, allertato la polizia e nemmeno quando la pattuglia sarebbe arrivata. Anzi. Dalle dichiarazioni di _____ emerge chiaramente che l'appellante era infastidita dalla loro presenza e dal loro interessamento e "con tono arrogante (...) ci diceva di andarcene via" (VI PG 29.03.2014, pag. 2). Un atteggiamento, il suo, che denota come ella volesse allontanarli al più presto, verosimilmente proprio perché le avevano detto che avrebbero chiamato la polizia. Non contribuisce, poi, ad accrescere la credibilità dell'appellante la circostanza secondo cui ha lasciato il luogo dell'incidente prima dell'arrivo della polizia, senza preoccuparsi di chiamare, a sua volta, non fosse che per verificare quanto dovesse ancora attendere l'arrivo della pattuglia. A maggior ragione se si considera che lei non aveva fornito i suoi dati a _____ e _____, e - quindi - lasciando il luogo dell'incidente prima dell'arrivo della pattuglia, sapeva perfettamente che la polizia non avrebbe saputo chi era all'origine dell'incidente. c) Quand'anche si volesse credere all'appellante, la sua argomentazione non rilevarebbe, comunque, per il caso qui in discussione. L'obbligo di avvertire la polizia incombeva, infatti, a AP 1 perché era stata lei a cagionare il danno. E, nel caso concreto, non c'erano motivi di forza maggiore (peraltro nemmeno adottati dall'appellante) tali da giustificare una delega a terzi dell'obbligo di avvertire la polizia. Già solo per questo motivo, l'argomento dell'appellante non sarebbe, comunque, esimente. Per tacere del fatto che nulla agli atti permette di dire che vi sia stata, da parte dell'imputata, una qualsiasi volontà di delegare l'obbligo di annuncio alla polizia a _____ e _____. d) Il fatto che, il giorno successivo, l'imputata ha informato il Comune di _____ dell'accaduto, è inconferente. Un tale annuncio al danneggiato è,

infatti, tardivo, come emerge chiaramente dagli esempi citati in dottrina e giurisprudenza al considerando in diritto. e) Ne discende che AP 1, pur cosciente di aver causato un danno al Comune di _____ e pur consapevole del suo obbligo di avvertire il danneggiato, non ha (tempestivamente) allertato la polizia e ha, per contro, deciso di ripulire la strada dai detriti, di portare il suo veicolo presso il garage di _____ affinché venisse riparato e di lasciare il luogo dell'incidente. Così agendo, ella ha violato l'obbligo stabilito all'art. 51 cpv. 3 LCStr., rendendosi colpevole del reato di inosservanza dei doveri in caso d'incidente.

E. 6

Con il suo comportamento, l'appellante ha, pure, realizzato i presupposti del reato di elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida. In considerazione del fatto che nulla permette di concludere che l'incidente sia da ricondurre ad una causa totalmente estranea all'appellante (né del resto lo sostiene quest'ultima, che ha ammesso di aver perso la padronanza del proprio veicolo), ne discende che, nel caso concreto, un controllo dell'alcolemia appariva, oggettivamente, altamente verosimile. Che l'omissione dell'annuncio ex art. 51 cpv. 3 LCStr. non possa ragionevolmente spiegarsi, se non con il fatto che il conducente abbia preso in considerazione di sottrarsi alla prova del sangue, appare nel caso concreto, pacifico. Ne sono una prova l'atteggiamento ostile dell'appellante nei confronti di chi voleva chiamare la polizia, nonché il fatto che abbia ripulito la strada dai detriti, fatto portar via il veicolo e lasciato il luogo dell'incidente, aspettando il giorno successivo ad annunciarsi in Comune. violazione del principio di celerità

E. 7

La sentenza motivata è stata intimata quasi 9 mesi dopo la comunicazione del dispositivo. Occorre, quindi, valutare se - nel caso concreto - vi sia stata una violazione del principio di celerità. La questione deve essere affrontata d'ufficio, anche se non è stata sollevata.

E. 7.1

Il principio della celerità impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui (art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139). Di nessuna rilevanza per l'accertamento di una violazione del principio della celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54). La questione di sapere se il principio della celerità sia stato violato va decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento, del comportamento dell'interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è l'appezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente. La giurisprudenza ha, ad esempio, giudicato inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase d'istruttoria (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2). Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006 dell'8 giugno 2006, DTF 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124).

E. 7.2

Nel caso concreto, un periodo di quasi 9 mesi per l'intimazione della sentenza motivata è, non soltanto non ossequioso dell'art. 84 cpv 4 CPP; ma manifestamente eccessivo poiché non giustificato dalle circostanze del caso specifico, che non presenta alcuna particolare difficoltà. Di conseguenza, la pena pecuniaria inflitta deve imperativamente essere ridotta a 200 ore di lavoro di pubblica utilità. Anche la multa deve essere ridimensionata a fr. 600.-. Non contestata dal PP, in forza del divieto della reformatio in pejus, non può essere riesaminata la questione della sospensione condizionale della pena (LUP). indennizzo

E. 8

Vista la sua condanna, la richiesta di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP presentata da AP 1 - peraltro formulata in modo del tutto generico, essendosi l'appellante limitata a protestare tasse, spese e ripetibili - va, necessariamente, respinta. tasse e spese

E. 9

Visto l'esito della procedura, gli oneri processuali di primo grado gravano sulla condannata (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP), mentre quelli d'appello sono posti per 1/4 a carico dello Stato e per 3/4 a carico dell'appellante. Per questi motivi, visti gli art. 6, 10, 76 segg., 80, 81, 379 segg., 398 segg., 406, 429, 436 CPP; 42, 47 CP; 90 cpv. 1, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1, LCStr.; 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L'appello di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza: 1.1. AP 1 è dichiarata autrice colpevole di 1.1.1. infrazione alle norme della circolazione per avere, ad _____, il 24.03.2014, circolando con la vettura Alfa Romeo targata _____, negligenemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro dei paletti siti sulla sua destra; 1.1.2. elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida per essersi, ad _____, il 24.03.2014, intenzionalmente opposta alla prova del sangue o ad un esame sanitario completo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente; 1.1.3. inosservanza dei doveri in caso d'incidente per avere, ad _____, il 24.03.2014, abbandonato il luogo dell'incidente sofferto senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia; 1.2. AP 1 è condannata: 1.2.1. al lavoro di pubblica utilità in ragione di 200 ore; 1.2.2. al pagamento della multa di fr. 600.-, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 6 giorni; 1.2.3. l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni; 1.2.4. al pagamento della tassa di giustizia e dei disborsi di prima sede secondo quanto stabilito nella sentenza impugnata. 2. Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP. 3. Gli oneri processuali dell'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 800.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 1'000.- sono posti in ragione di 1/4 a carico dello Stato e di 3/4 a carico dell'appellante. 4. Intimazione a: 5. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali

sulla competenza e la riconsunzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

E. 31

cpv. 1 LCStr., art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

1.2. elusione di provvedimenti per accertare l'■inattitudine alla guida

per essersi intenzionalmente opposta alla prova del sangue o ad un esame sanitario completo per la determinazione dell'■alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell'■incidente, ecc.) che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell'■alito o del sangue;

fatti avvenuti ad _____ il 24.03.2014;

reato previsto dall'■art. 91a cpv. 1 LCStr.;

1.3. inosservanza dei doveri in caso d'■incidente

per aver abbandonato il luogo dell'■incidente sofferto senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

fatti avvenuti ad _____ il 24.03.2014;

reato previsto dall'■art. 92 cpv. 1 LCSTR. in rel. con l'■art. 51 cpv. 3 LCStr.

Considerando

i fatti

violazione del principio di celerità

indennizzo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10,76 segg., 80, 81,379 segg., 398 segg., 406, 429, 436 CPP;

42, 47 CP;

90 cpv. 1, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1, LCStr.;

3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'■art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'■ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.L'■appello di AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1.AP 1 è dichiarata autrice colpevole di

1.1.1.infrazione alle norme della circolazione

per avere, ad _____, il 24.03.2014, circolando con la vettura Alfa Romeo targata _____, negligenemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro dei paletti siti sulla sua destra;

1.1.2.elusione di provvedimenti per accertare l'■inattitudine alla guida

per essersi, ad _____, il 24.03.2014, intenzionalmente opposta alla prova del sangue o ad un esame sanitario completo per la determinazione dell'■alcoemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente;

1.1.3.inosservanza dei doveri in caso d'■incidente

per avere, ad _____, il 24.03.2014, abbandonato il luogo dell'■incidente sofferto senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

1.2. AP 1 è condannata:

1.2.1.al lavoro di pubblica utilità in ragione di 200 ore;

1.2.2.al pagamento della multa di fr. 600.- , con l'■avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 6 giorni;

1.2.3.l'■esecuzione del lavoro di pubblica utilità è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

1.2.4.al pagamento della tassa di giustizia e dei disborsi di prima sede secondo quanto stabilito nella sentenza impugnata.

2.Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP.

3.Gli oneri processuali dell'■appello, consistenti in:

- tassa di giustizia	fr.	800.-
- altri disborsi	fr.	200.-
fr.		1'000.-

sono posti in ragione di 1/4 a carico dello Stato e di 3/4 a carico dell'■appellante.

4.Intimazione a:

5.Comunicazione a:

- Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona
- Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.